

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B****DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

del 9 aprile 1968

relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

(68/193/CEE)

(GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Direttiva 71/140/CEE del Consiglio del 22 marzo 1971	L 71	16	25.3.1971
► <u>M2</u>	Direttiva 74/648/CEE del Consiglio del 9 dicembre 1974	L 352	43	28.12.1974
► <u>M3</u>	Prima Direttiva 77/629/CEE della Commissione del 28 settembre 1977	L 257	27	8.10.1977
► <u>M4</u>	Direttiva 78/55/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1977	L 16	23	20.1.1978
► <u>M5</u>	Direttiva 78/692/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978	L 236	13	26.8.1978
► <u>M6</u>	Direttiva 82/331/CEE della Commissione del 6 maggio 1982	L 148	47	27.5.1982
► <u>M7</u>	Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985	L 362	8	31.12.1985
► <u>M8</u>	Direttiva 86/155/CEE del Consiglio del 22 aprile 1986	L 118	23	7.5.1986
► <u>M9</u>	Direttiva 88/332/CEE del Consiglio del 13 giugno 1988	L 151	82	17.6.1988
► <u>M10</u>	Direttiva 90/654/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990	L 353	48	17.12.1990
► <u>M11</u>	Direttiva 2002/11/CE del Consiglio del 14 febbraio 2002	L 53	20	23.2.2002
► <u>M12</u>	Direttiva 2003/61/CE del Consiglio del 18 giugno 2003	L 165	23	3.7.2003
► <u>M13</u>	Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003	L 268	1	18.10.2003
► <u>M14</u>	Direttiva 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005	L 164	37	24.6.2005
► <u>M15</u>	Direttiva di esecuzione (Ue) 2020/177 della commissione dell'11 febbraio 2020	L 41	1	13.2.2020

Modificata da:

► <u>A1</u>	Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati (adattato dalla decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973)	L 73 L 2	14 1	27.3.1972 1.1.1973
► <u>A2</u>	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati	L 291	17	19.11.1979
► <u>A3</u>	Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (94/C 241/08)	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

▼B**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO****del 9 aprile 1968****relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite**

(68/193/CEE)

*Articolo 1***▼M2**

La presente direttiva concerne i materiali di moltiplicazione vegetativa della vite qui di seguito denominati «materiali di moltiplicazione» commercializzati all'interno della Comunità.

▼B*Articolo 2***▼M11**

1. Ai sensi della presente direttiva s'intende per:
 - A. *Vite*: le piante del genere *Vitis* (L.) destinate alla produzione di uve o all'utilizzazione quali materiali di moltiplicazione di queste stesse piante.
 - AA. *Varietà*: un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale possa essere:
 - a) definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;
 - b) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche; e
 - c) considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato.
 - AB. *Clone*: una discendenza vegetativa di una varietà conforme a un ceppo di vite scelto per la sua identità varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario.
 - B. *Materiali di moltiplicazione*:
 - i) *Piante di vite*:
 - a) barbatelle franche: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portinnesto;
 - b) barbatelle innestate: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, uniti mediante innesto la cui parte sotterranea è radicata.
 - ii) *Parti di piante di vite*:
 - a) sarmenti: tralci di un anno;
 - b) tralci erbacei: tralci non lignificati;

▼ M11

- c) talee di portinnesto: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate;
 - d) nesti: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;
 - e) talee da vivaio: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate alla produzione di barbatelle franche.
- C. *Vigneti di viti-madri*: colture di viti destinate alla produzione di talee di portinnesto, di talee di vivaio o di nesti.
- D. *Vivai di viti*: colture di viti destinate alla produzione di barbatelle franche o di barbatelle innestate.
- DA. *Materiali di moltiplicazione iniziali*: i materiali di moltiplicazione:
- a) prodotti sotto la responsabilità del costituente secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché a fini di prevenzione di malattie;
 - b) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di base o di materiali di moltiplicazione certificati;
 - c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione di base. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, tali allegati possono essere modificati al fine di stabilire condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione dei materiali di moltiplicazione iniziali;
 - d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
- E. *Materiali di moltiplicazione di base*: i materiali di moltiplicazione:
- a) prodotti sotto la responsabilità del costituente secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché a fini di prevenzione di malattie, e provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione iniziali per via vegetativa;
 - b) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati;
 - c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione di base; e
 - d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

▼ M11

- F. *Materiali di moltiplicazione certificati*: i materiali di moltiplicazione:
- a) provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base o da materiali di moltiplicazione iniziali;
 - b) destinati:
 - alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero
 - alla produzione di uve;
 - c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione certificati; e
 - d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
- G. *Materiali di moltiplicazione standard*: i materiali di moltiplicazione:
- a) che presentano l'identità e la purezza della varietà;
 - b) destinati:
 - alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero
 - alla produzione di uve;
 - c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione standard; e
 - d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
- H. *Disposizioni ufficiali*: le disposizioni che sono state adottate:
- a) dalle autorità di uno Stato; o
 - b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato; o
 - c) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,
- a condizione che le persone di cui alle lettere b) e c) non traggano un profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.
- I. *Commercializzazione*
- La vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi cessione, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione a terzi, con o senza compenso, a scopo di sfruttamento commerciale.
- Non rientrano nella commercializzazione gli scambi di materiali di moltiplicazione che non mirano a uno sfruttamento commerciale della varietà, come le operazioni seguenti:
- a) la fornitura di materiali di moltiplicazione a organismi ufficiali di sperimentazione e d'ispezione;

▼ M11

- b) la fornitura di materiali di moltiplicazione a prestatori di servizi, in vista della trasformazione o del condizionamento, purché il prestatore non acquisisca un titolo sul materiale di moltiplicazione fornito.

Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

▼ M1

2. Gli Stati membri possono, a titolo transitorio, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, stabilire che i materiali di moltiplicazione usati per la costituzione di vigneti di viti-madri o di vivai sono equivalenti ai materiali di moltiplicazione che sono stati certificati o controllati a norma delle disposizioni della presente direttiva, se tali materiali di moltiplicazione offrivano, prima della loro utilizzazione, le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione certificati o controllati a norma delle disposizioni della presente direttiva.

▼ M11*Articolo 3*

1. Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati soltanto:

- a) se sono stati ufficialmente certificati «materiali di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati» oppure, nel caso di materiali di moltiplicazione diversi da quelli destinati ad essere impiegati come portinnesto, se si tratta di materiali di moltiplicazione standard ufficialmente controllati e
- b) se rispondono alle condizioni dell'allegato II.

2. A titolo transitorio e fino al 1° gennaio 2005, gli Stati membri possono ammettere alla commercializzazione nel proprio territorio, in deroga al paragrafo 1, materiali di moltiplicazione della categoria standard destinati ad essere utilizzati come portinnesto e provenienti da viti madri già esistenti il 23 febbraio 2002.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori stabiliti sul loro territorio a commercializzare quantitativi adeguati di materiali di moltiplicazione:

- a) destinati a prove sperimentali o a scopi scientifici;
- b) per lavori di selezione;
- c) destinati a misure volte alla conservazione della diversità genetica.

Le condizioni alle quali gli Stati membri possono accordare tali autorizzazioni possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Nel caso del materiale geneticamente modificato, l'autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le opportune misure atte ad evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente. Per la valutazione dei rischi ambientali e per altri controlli cui si deve procedere in proposito, si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni dell'articolo 5 *ter bis*.

▼ M11

4. Per i materiali di moltiplicazione prodotti con tecniche di moltiplicazione in vitro possono essere stabilite, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, le seguenti disposizioni:

- a) deroghe alle disposizioni specifiche della presente direttiva;
- b) condizioni applicabili a tali materiali di moltiplicazione;
- c) denominazioni applicabili a tali materiali di moltiplicazione;
- d) condizioni in materia di garanzia di verifica, in primo luogo, dell'autenticità varietale.

5. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3, la Commissione può prescrivere che i materiali di moltiplicazione, diversi dai materiali destinati ad essere impiegati come portinnesto, possono essere commercializzati a partire da date determinate soltanto se sono stati ufficialmente certificati come «materiali di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati»:

- a) nell'intero territorio della Comunità, per quanto riguarda alcune varietà di vite, nella misura in cui il fabbisogno comunitario di tali varietà può essere soddisfatto tenendo conto della loro diversità genetica, eventualmente secondo un apposito programma, con materiali di moltiplicazione ufficialmente certificati come «materiali di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati»; e
- b) per quanto riguarda i materiali di moltiplicazione di varietà diverse da quelle di cui alla lettera a), se sono destinati a essere utilizzati nei territori degli Stati membri che, ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, hanno prescritto che i materiali di moltiplicazione della categoria «materiali standard» non possono più essere commercializzati.

▼ B*Articolo 4*

Per quanto riguarda le condizioni previste agli allegati I e II, gli Stati membri possono stabilire, per le loro produzioni, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione nonché per il controllo dei materiali di moltiplicazione standard.

▼ M11

Tale disposizione non si applica, nel caso di un innesto, ai materiali di moltiplicazione prodotti in un altro Stato membro o in un paese terzo, riconosciuti equivalenti ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 5

1. Ogni Stato membro compila un catalogo delle varietà di viti ammesse ufficialmente alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard nel proprio territorio. Tale catalogo può essere consultato da ognuno e determina le principali caratteristiche morfologiche e fisiologiche che consentono di distinguere fra di loro le varietà. Per le varietà già ammesse al 31 dicembre 1971, si può fare riferimento alla descrizione che figura nelle pubblicazioni ampelografiche ufficiali.

▼ M11

2. Gli Stati membri provvedono a che le varietà che sono state ammesse nei cataloghi degli altri Stati membri siano ammesse anche alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard sul loro territorio, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, per quanto riguarda le norme relative alla classificazione delle varietà di vite.

3. Ogni Stato membro redige inoltre, se del caso, un elenco dei cloni ammessi ufficialmente alla certificazione sul suo territorio.

Gli Stati membri provvedono a che i cloni che sono stati ammessi alla certificazione in un altro Stato membro siano ammessi anche alla certificazione sul loro territorio.

▼ M1*Articolo 5 bis*

Gli Stati membri provvedono a che una varietà sia ammessa solo se è distinta, stabile e sufficientemente omogenea.

▼ M11*Articolo 5 ter*

1. Una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta nella Comunità.

Una varietà si considera conosciuta nella Comunità se, al momento in cui la domanda di ammissione è debitamente presentata, è contenuta nel catalogo dello Stato membro in causa o di un altro Stato membro, o è oggetto di una domanda di ammissione nello Stato membro in causa o in un altro Stato membro, a meno che le condizioni precedentemente indicate non siano più soddisfatte in tutti gli Stati membri interessati prima della decisione in merito alla domanda di ammissione della varietà da valutare.

2. Una varietà si considera stabile se l'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione nonché di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni.

3. Una varietà si considera omogenea se, fatte salve le variazioni che possono derivare dalle particolarità della sua moltiplicazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonché di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà.

Articolo 5 ter bis

1. Nel caso di una varietà di vite geneticamente modificata ai sensi dell'articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 2001/18/CE del Consiglio ⁽²⁾, l'ammissione è concessa soltanto se sono state adottate tutte le opportune misure atte ad evitare rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

⁽¹⁾ GU L 179 del 17.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

▼ M11

2. Nel caso di una varietà geneticamente modificata ai sensi del paragrafo 1:

- a) si procede a una valutazione specifica dei rischi ambientali equivalente a quella prevista dalla direttiva 2001/18/CE, secondo i principi stabiliti nell'allegato II e in base alle informazioni precisate nell'allegato III della suddetta direttiva;
- b) le procedure volte a garantire una valutazione specifica dei rischi e delle altre esigenze pertinenti, in particolare delle esigenze in materia di gestione dei rischi, di etichettatura, di eventuale sorveglianza, di informazione del pubblico e di clausola di salvaguardia equivalenti a quelle contenute nella direttiva 2001/18/CE sono introdotte, su proposta della Commissione, con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Fino all'entrata in vigore di detto regolamento, le varietà geneticamente modificate sono ammesse ai cataloghi nazionali solo dopo essere state ammesse alla commercializzazione ai sensi della direttiva 2001/18/CE;
- c) gli articoli da 13 a 24 della direttiva 2001/18/CE non si applicano più alle varietà di vite geneticamente modificate autorizzate ai sensi del regolamento di cui alla lettera b).

▼ M13

- 3. a) Quando prodotti derivati da materiali di propagazione della vite sono destinati ad essere utilizzati come prodotti o ingredienti alimentari che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 3, o come mangimi o ingredienti di mangimi che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ⁽¹⁾, la varietà di vite in questione è accettata soltanto se è stata autorizzata in conformità di tale regolamento.
- b) Gli Stati membri garantiscono che una varietà di vite dal cui materiale di propagazione sono derivati prodotti destinati ad essere utilizzati in un alimento o mangime secondo la definizione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽²⁾, sia accettata solo se è stata autorizzata conformemente alla normativa pertinente.

▼ M11*Articolo 5 quater*

Gli Stati membri provvedono a che le varietà e, se del caso, i cloni provenienti da altri Stati membri siano soggetti, in particolare per quanto riguarda la procedura di ammissione, alle stesse condizioni applicate alle varietà e ai cloni nazionali.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

▼M1*Articolo 5 quinto*

1. Gli Stati membri stabiliscono che l'ammissione delle varietà sia subordinata ad esami ufficiali, effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza di caratteri sufficienti per descrivere la varietà. I metodi impiegati per l'accertamento dei caratteri devono essere precisi e provati.
2. Secondo la procedura di cui ►**M11** all'articolo 17, paragrafo 2 ◀ sono fissati, tenendo conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche:
 - a) i caratteri minimi su cui devono vertere gli esami,
 - b) le condizioni minime cui devono soddisfare gli esami.
3. Se è noto che i materiali di moltiplicazione di una determinata varietà sono commercializzati in un altro paese sotto una denominazione diversa, quest'ultima dovrà figurare anch'essa nel catalogo.

Articolo 5 sesto

1. Le varietà ammesse vengono regolarmente e ufficialmente controllate. Se non è più osservata una delle condizioni per l'ammissione alla certificazione o al controllo, l'ammissione viene annullata e la varietà viene cancellata dal catalogo.

▼M11

2. Qualsiasi domanda o ritiro di domanda di ammissione di una varietà, qualsiasi iscrizione in un catalogo delle varietà e le relative modifiche di quest'ultimo vengono immediatamente notificati agli altri Stati membri e alla Commissione. Sulla base delle notifiche degli Stati membri, la Commissione pubblica un catalogo comune delle varietà.

Articolo 5 septies

Gli Stati membri provvedono a che le varietà geneticamente modificate che sono state accettate siano chiaramente indicate come tali nel catalogo delle varietà. Essi curano inoltre che chiunque commercializzi una varietà di questo tipo indichi chiaramente nel suo catalogo commerciale delle viti che la varietà in questione è geneticamente modificata e precisi l'obiettivo della modifica.

Articolo 5 octies

1. Gli Stati membri prescrivono che le varietà ammesse nel catalogo o, eventualmente, i cloni ammessi siano mantenuti secondo metodi di selezione conservatrice.
2. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata mediante registrazioni effettuate dal responsabile o dai responsabili del mantenimento della varietà e, se del caso, del clone.
3. Possono essere richiesti campioni al responsabile del mantenimento della varietà o del clone. Se necessario, tali campioni possono essere prelevati ufficialmente.
4. Se la selezione conservatrice viene effettuata in uno Stato membro diverso da quello in cui la varietà è stata ammessa, gli Stati membri in questione si prestano assistenza amministrativa per quanto concerne il controllo.

▼ M1**▼ M11***Articolo 7*

Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione, durante la raccolta, il condizionamento, l'immagazzinamento, il trasporto e la coltivazione devono essere tenuti in lotti separati e identificati secondo le varietà e, eventualmente, per i materiali di moltiplicazioni iniziali, i materiali di moltiplicazione di base e i materiali di moltiplicazione certificati, secondo il clone.

▼ B*Articolo 8*

1. Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati soltanto in lotti sufficientemente omogenei e in imballaggi o mazzi chiusi, muniti, conformemente alle disposizioni degli articoli 9 e 10, di un sistema di chiusura e di un contrassegno. Il condizionamento ha luogo conformemente alle disposizioni dell'allegato III.

▼ M11

2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda il condizionamento, l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno, la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, le disposizioni applicabili alla commercializzazione di piccoli quantitativi destinati all'utilizzatore finale e alla commercializzazione delle viti in vasi, casse o cartoni.

Articolo 9

Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manipolazione sull'etichetta ufficiale di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o, nel caso di un imballaggio, sull'imballaggio stesso. Al fine di garantire la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'inserimento nello stesso dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura è conforme alle disposizioni del presente articolo. Si può procedere a una o più nuove chiusure soltanto ufficialmente o sotto controllo ufficiale.

Articolo 10

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione siano muniti all'esterno di un'etichetta ufficiale conforme all'allegato IV, redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità e fissata mediante il sistema di chiusura. Il colore dell'etichetta è bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di moltiplicazione iniziali, bianco per i materiali di moltiplicazione di base, azzurro per i materiali di moltiplicazione certificati e giallo scuro per i materiali di moltiplicazione standard.

2. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare i produttori stabiliti sul loro territorio a commercializzare diversi imballaggi o mazzi di barbatelle innestate o di barbatelle franche che abbiano le stesse caratteristiche, contrassegnati da una sola etichetta conforme all'allegato IV. In tal caso, gli imballaggi o i mazzi sono legati insieme in modo che all'atto della separazione il legaccio sia deteriorato e non possa essere riutilizzato. L'etichetta è fissata mediante tale legaccio. Non è autorizzata una nuova chiusura.

▼ M11

3. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri possono prevedere che ciascuna fornitura di materiale prodotto nel loro territorio sia accompagnato anche da un documento uniforme sul quale figurino le seguenti indicazioni: natura della merce, varietà e, se del caso, clone, categoria, quantità, mittente e destinatario. Le condizioni da prevedere riguardo a tale documento di accompagnamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3, della presente direttiva.

4. L'etichetta ufficiale di cui al paragrafo 1 può includere altresì i documenti di accompagnamento fitosanitari di cui alla direttiva 92/105/CEE della Commissione ⁽¹⁾ che stabilisce un'informazione dei passaporti delle piante. Tuttavia, tutte le condizioni applicabili all'etichettatura ufficiale e ai passaporti delle piante sono definite e devono essere riconosciute come equivalenti.

5. Gli Stati membri prevedono che le etichette ufficiali debbano essere conservate dal destinatario dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite per almeno un anno e debbano essere tenute a disposizione del servizio ufficiale di controllo.

6. Entro il 23 febbraio 2004 la Commissione redige una relazione, eventualmente corredata di proposte, sulla circolazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in particolare sull'uso delle etichette ufficiali e dei documenti di accompagnamento previsti dagli Stati membri.

Articolo 10 bis

Nel caso di materiali di moltiplicazione di una varietà che è stata geneticamente modificata, qualsiasi etichetta apposta sul lotto di materiali di moltiplicazione e qualsiasi documento che l'accompagna in virtù delle disposizioni della presente direttiva, ufficiale o no, indica chiaramente che la varietà in questione è stata geneticamente modificata e specifica il nome degli organismi geneticamente modificati.

▼ B*Articolo 11*

► **M2** 1. ◀ Gli Stati membri vigilano affinché l'identità dei materiali di moltiplicazione sia garantita dalla raccolta fino alla consegna al consumatore diretto mediante un sistema di controllo ufficiale prescritto o approvato da essi. Essi adottano le opportune disposizioni affinché durante la commercializzazione possa essere effettuato, almeno per campione, un controllo ufficiale della rispondenza dei materiali di moltiplicazione alle condizioni stabilite dalla presente direttiva.

▼ M11

2. Fatta salva la libera circolazione dei materiali nella Comunità, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, al momento della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite provenienti da un paese terzo, vengano fornite al servizio competente le indicazioni seguenti:

a) specie (designazione botanica);

⁽¹⁾ GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22.

▼ M11

- b) varietà e, se del caso, il clone: per le barbatelle innestate tali indicazioni si applicano sia ai portinnesti che ai nesti;
- c) categoria;
- d) natura del materiale di moltiplicazione;
- e) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale;
- f) paese di spedizione, se diverso dal paese di produzione;
- g) importatore;
- h) quantità di materiali.

Possono essere fissate le modalità in base alle quali devono essere fornite tali indicazioni secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 12

Gli Stati membri provvedono a che i materiali di moltiplicazione commercializzati ai sensi della presente direttiva, in virtù di misure obbligatorie o facoltative, siano sottoposti soltanto alle restrizioni di commercializzazione previste dalla presente direttiva per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

Articolo 12 bis

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri provvedono a che i materiali di moltiplicazione delle varietà ed eventualmente dei cloni della vite che sono stati ammessi ufficialmente, in uno degli Stati membri, alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, non siano soggetti a restrizioni di commercializzazione nel loro territorio per quanto concerne la varietà e, se del caso, il clone.

▼ B*Articolo 13*

Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base certificati in uno Stato membro e raccolti in un altro Stato membro, possono essere certificati nello Stato produttore dei materiali di moltiplicazione di base, se essi sono stati assoggettati sui loro campi di produzione ad un'ispezione in loco che soddisfi alle condizioni previste all'allegato I e se sia stata costatata, all'atto di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato II.

*Articolo 14***▼ M11**

1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento di materiali di moltiplicazione nella Comunità che non possono essere superate altrimenti, si può decidere che, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione su tutto il territorio comunitario dei quantitativi richiesti di materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti, per risolvere le difficoltà.

▼B

2. Quando si tratti di una categoria di materiali di moltiplicazione di una data varietà, il colore dell'etichetta è quello previsto per la categoria corrispondente; in tutti gli altri casi, essa è di colore marrone. L'etichetta indica sempre che si tratta di materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

▼M9

3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura prevista ►**M11** all'articolo 17, paragrafo 2 ◄.

▼M11*Articolo 14 bis*

Al fine di trovare migliori soluzioni in sostituzione di alcune disposizioni della presente direttiva, si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3, che siano organizzati a condizioni specifiche esperimenti temporanei a livello comunitario.

▼B*Articolo 15*

1. La presente direttiva non si applica ai materiali di moltiplicazione per i quali sia provata la destinazione all'esportazione verso i paesi terzi.

▼M11

2. a) Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, stabilisce se i materiali di moltiplicazione vegetativa della vite prodotti nei paesi terzi offrano, per quanto concerne le loro condizioni di ammissione e le disposizioni adottate per assicurarne la produzione ai fini della loro commercializzazione, le medesime garanzie dei materiali che sono prodotti nella Comunità e se soddisfino i requisiti della presente direttiva.
- b) Inoltre, il Consiglio stabilisce altresì quali materiali e quali categorie di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite possano essere ammessi alla commercializzazione nel territorio della Comunità ai sensi della lettera a).
- c) In attesa della decisione del Consiglio di cui alla lettera a) e fatta salva la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare decisioni di tale tipo secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della presente direttiva. Nel far ciò essi provvedono affinché i materiali da importare offrano garanzie equivalenti sotto tutti gli aspetti a quelle dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite prodotti nella Comunità ai sensi della presente direttiva. Detti materiali importati devono, in particolare, essere accompagnati da un documento in cui figurino le indicazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

▼ **M12***Articolo 16*

1. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie per il controllo a posteriori di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato sanitario delle piante e prelevati mediante sondaggi, di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite immessi sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

- materiali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi,
- materiali di moltiplicazione adatti all'agricoltura biologica,
- materiali di moltiplicazione commercializzati nel contesto di misure volte alla conservazione della diversità genetica.

2. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici della certificazione e controllare che i materiali di moltiplicazione soddisfino le condizioni previste.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 17 dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove e delle analisi nonché dei risultati delle medesime. In caso di problemi di carattere fitosanitario, la Commissione ne informa il comitato fitosanitario permanente.

4. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

5. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 17.

6. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

▼ **M11***Articolo 16 bis*

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva in relazione alle materie di cui alle disposizioni elencate in appresso sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 17, paragrafo 2:

- articolo 2, paragrafo 1, lettera DA c); articolo 3, paragrafo 3, articolo 8, paragrafo 2; articolo 9; articolo 11, paragrafo 2; articolo 14, paragrafo 1 e articolo 15, paragrafo 2, lettera c).

▼ **M11***Articolo 16 ter*

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva in relazione alle materie di cui alle disposizioni elencate in appresso sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 17, paragrafo 3:

— articolo 2, paragrafo 1, lettera I; articolo 3, paragrafo 5; articolo 10, paragrafo 3 e articolo 14 *bis*.

Articolo 17

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali (in seguito denominato: il «comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼ **M1***Articolo 17 bis*▼ **M2**

Le modifiche da apportare agli allegati in seguito all'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche sono fissate secondo la procedura di cui ► **M11** all'articolo 17, paragrafo 2 ◀.

▼ **B***Articolo 18*

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi inerenti alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla protezione della proprietà industriale e commerciale.

▼ **M1***Articolo 18 bis*▼ **M2**

Secondo la procedura di cui ► **M11** all'articolo 17, paragrafo 2 ◀, uno Stato membro può, dietro sua domanda, essere interamente o parzialmente dispensato dall'obbligo di applicare la presente direttiva, eccezion fatta per l'articolo 12, paragrafo 1, e per l'articolo 12 *bis* qualora la viticoltura e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione abbiano un'importanza economica trascurabile nel suo territorio.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

▼ M1*Articolo 18 ter*

La presente direttiva si applica senza pregiudizio delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura ⁽¹⁾.

▼ B*Articolo 19*

Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 10 luglio 1969, le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

▼ M10

Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a conformarsi alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque entro il 1° gennaio 1995.

La Repubblica federale di Germania cura che i materiali di moltiplicazione per i quali si avvale di questa autorizzazione siano introdotti nelle parti della Comunità diverse dal territorio dall'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.

▼ B*Articolo 20*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.

▼ **M15***ALLEGATO I***CONDIZIONI RELATIVE ALLA COLTURA****Sezione 1 Identità, purezza e stato colturale**

1. La coltura deve presentare identità e purezza della varietà e, se del caso, del clone.
2. Lo stato colturale e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire controlli sufficienti dell'identità e della purezza della varietà e, se del caso, del clone, nonché dello stato sanitario.

Sezione 2 Requisiti fitosanitari per i vigneti di viti-madri destinate alla produzione di tutte le categorie di materiali di moltiplicazione e per i vivai di viti di tutte le categorie

1. La presente sezione si applica ai vigneti di viti-madri destinate alla produzione di tutte le categorie di materiali di moltiplicazione e ai vivai di viti di tutte queste categorie.
2. All'atto dell'ispezione visiva, i vigneti di viti-madri e i vivai di viti devono risultare esenti dagli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) elencati nelle sezioni 6 e 7, per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

I vigneti di viti-madri e i vivai di viti sono sottoposti a campionamento e analisi per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nella sezione 7, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. In caso di dubbi in merito alla presenza degli ORNQ elencati nelle sezioni 6 e 7, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, i vigneti di viti-madri e i vivai di viti sono sottoposti a campionamento e analisi.

3. L'ispezione visiva e, se del caso, il campionamento e l'analisi dei vigneti di viti-madri e dei vivai di viti interessati sono effettuati a norma della sezione 8.
4. Il campionamento e l'analisi di cui al punto 2 si svolgono nel periodo dell'anno più appropriato tenendo conto delle condizioni climatiche e delle condizioni vegetative della vite, nonché della biologia degli ORNQ pertinenti per tale vite.

Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, gli Stati membri applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, si applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi delle viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali, gli Stati membri applicano l'indexaggio biologico su piante indicatrici al fine di valutare la presenza di virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmii, o altri protocolli equivalenti riconosciuti a livello internazionale.

Sezione 3 Requisiti relativi al terreno e condizioni di produzione per i vigneti di viti-madri destinate alla produzione di tutte le categorie di materiali di moltiplicazione e per i vivai di viti di tutte le categorie di materiali di moltiplicazione

1. Nei vigneti di viti-madri e nei vivai di viti, le viti possono essere piantate solo in un terreno o, se del caso, in vasi con substrato di coltivazione esenti da organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7. L'assenza di tali organismi nocivi è accertata mediante campionamento e analisi.

Il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7.

▼ M15

2. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando il servizio ufficiale di controllo giunge alla conclusione, sulla base di un'ispezione ufficiale, che il terreno è esente da organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7.

Il campionamento e l'analisi non sono inoltre effettuati nel caso in cui le viti non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e allorché non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza in tale terreno degli organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7.

3. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, gli Stati membri applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

Sezione 4 Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

1. I vigneti di viti-madri e i vivai di viti sono costituiti in condizioni atte a evitare qualsiasi rischio di contaminazione da parte di organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7.
2. I vivai di viti non sono costituiti in un vigneto o in un vigneto di viti-madri. La distanza minima da un vigneto o da un vigneto di viti-madri è di tre metri.
3. Oltre a soddisfare i requisiti fitosanitari e relativi al terreno e le condizioni di produzione di cui alle sezioni 2 e 3, i materiali di moltiplicazione sono prodotti conformemente ai requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di cui alla sezione 8 allo scopo di limitare la presenza degli organismi nocivi elencati in tale sezione.

Sezione 5 Ispezioni ufficiali

1. La conformità ai requisiti di cui alle sezioni da 2 a 4 dei materiali di moltiplicazione prodotti nei vigneti di viti-madri e nei vivai di viti è accertata mediante ispezioni ufficiali annuali in campo.
2. Tali ispezioni ufficiali sono effettuate dal servizio ufficiale di controllo a norma della sezione 8.
3. Ulteriori ispezioni ufficiali in campo sono effettuate in caso di contestazioni relative a questioni risolubili senza interferire con la qualità dei materiali di moltiplicazione.

Sezione 6 Elenco degli ORNQ per rilevare la presenza dei quali sono richiesti l'ispezione visiva e, in caso di dubbi, il campionamento e l'analisi conformemente alla sezione 2, punto 2

Genere o specie dei materiali di moltiplicazione della vite, escluse le sementi	ORNQ
<i>Vitis vinifera</i> L. non innestata	Insetti e acari <i>Viteus vitifoliae</i> Fitch [VITEVI]
<i>Vitis</i> L., esclusa <i>Vitis vinifera</i> L. non innestata	Insetti e acari <i>Viteus vitifoliae</i> Fitch [VITEVI]
<i>Vitis</i> L.	Batteri <i>Xylophilus ampelinus</i> Willems <i>et al.</i> [XANTAM]

▼ **M15**

Genere o specie dei materiali di moltiplicazione della vite, escluse le sementi	ORNQ
<i>Vitis</i> L.	Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmii <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]

Sezione 7 Elenco degli ORNQ per rilevare la presenza dei quali sono richiesti l'ispezione visiva e, in casi particolari, il campionamento e l'analisi conformemente alla sezione 2, punto 2, e alla sezione 8

Genere o specie	ORNQ
Materiali di moltiplicazione di <i>Vitis</i> L., escluse le sementi	Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmii <i>Arabis</i> mosaic virus [ARMV00] Grapevine fanleaf virus [GFLV00] Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1] Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]
Portinnesti di <i>Vitis</i> spp. e relativi ibridi, esclusa <i>Vitis vinifera</i> L.	Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmii <i>Arabis</i> mosaic virus [ARMV00] Grapevine fanleaf virus [GFLV00] Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1] Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3] Grapevine fleck virus [GFKV00]

Sezione 8 Requisiti relativi alle misure per i vigneti di viti-madri di *Vitis* L. e, se del caso, i vivai di viti per categoria, conformemente alla sezione 2, punto 2

***Vitis* L.**

1. Materiali di moltiplicazione iniziali, materiali di moltiplicazione di base e materiali di moltiplicazione certificati

Ispezioni visive

Il servizio ufficiale di controllo effettua ispezioni visive nei vigneti di viti-madri e nei vivai di viti almeno una volta per periodo vegetativo per quanto riguarda la presenza di tutti gli ORNQ elencati nelle sezioni 6 e 7.

2. Materiali di moltiplicazione iniziali

Campionamento e analisi

Tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali sono sottoposte a campionamento e analisi per quanto riguarda la presenza di *Arabis* mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 e Grapevine Leafroll-associated Virus 3. Detti campionamento e analisi sono successivamente ripetuti a intervalli di cinque anni.

▼ M15

In aggiunta al campionamento e all'analisi dei virus di cui al primo capoverso, i vigneti di viti-madri destinate alla produzione di portinnesti sono sottoposti una volta a campionamento e analisi per quanto riguarda la presenza di Grapevine fleck virus.

I risultati del campionamento e dell'analisi sono resi disponibili prima dell'accettazione delle viti-madri in questione.

3. Materiali di moltiplicazione di base*Campionamento e analisi*

Tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione di base sono sottoposte a campionamento e analisi per quanto riguarda la presenza di *Arabis* mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 e Grapevine Leafroll-associated Virus 3.

Il campionamento e l'analisi iniziano quando i vigneti di viti-madri hanno raggiunto i sei anni di età e sono successivamente ripetuti a intervalli di sei anni.

I risultati del campionamento e dell'analisi sono resi disponibili prima dell'accettazione delle viti-madri in questione.

4. Materiali di moltiplicazione certificati*Campionamento e analisi*

Una quota rappresentativa di viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati è sottoposta a campionamento e analisi per quanto riguarda la presenza di *Arabis* mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 e Grapevine Leafroll-associated Virus 3.

Il campionamento e l'analisi iniziano quando i vigneti di viti-madri hanno raggiunto i dieci anni di età e sono successivamente ripetuti a intervalli di dieci anni.

I risultati del campionamento e dell'analisi sono resi disponibili prima dell'accettazione delle viti-madri in questione.

5. Materiali di moltiplicazione iniziali, materiali di moltiplicazione di base e materiali di moltiplicazione certificati

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona e in funzione degli ORNQ in questione

a) *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino *et al.*

- i) Le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino *et al.*, oppure
- ii) nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle viti sintomi di *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino *et al.*, oppure
- iii) per quanto riguarda la presenza di *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino *et al.* sono soddisfatte le seguenti condizioni:

— tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali e di materiali di moltiplicazione di base che presentano sintomi di *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino *et al.* sono state estirpate, e

— tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati che presentano sintomi di *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino *et al.* sono state come minimo escluse dalla moltiplicazione, e

▼ **M15**

- nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino *et al.*, l'intero lotto di tali materiali è sottoposto a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino *et al.*

b) ***Xylophilus ampelinus* Willems *et al.***

- i) Le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*, oppure
- ii) nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle viti sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*, oppure
- iii) per quanto riguarda la presenza di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali, di materiali di moltiplicazione di base e di materiali di moltiplicazione certificati che presentano sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* sono state estirpate e vengono adottate adeguate misure di igiene, e

- nel sito di produzione le viti che presentano sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* sono trattate con un battericida dopo la potatura per garantire l'assenza di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*, e

- nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*, l'intero lotto di tali materiali è sottoposto a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*

c) ***Arabis* mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 e Grapevine Leafroll-associated Virus 3**

- i) Per quanto riguarda la presenza di *Arabis* mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 e Grapevine Leafroll-associated Virus 3 sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- sulle viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali e di materiali di moltiplicazione di base non sono stati osservati sintomi di nessuno di questi virus, e

- sintomi di questi virus sono stati osservati su non più del 5 % delle viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati e tali viti sono state estirpate e distrutte, oppure

- ii) tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali e i materiali di moltiplicazione iniziali sono tenuti in strutture a prova di insetto per garantire l'assenza di Grapevine Leafroll-associated Virus 1 e Grapevine Leafroll-associated Virus 3.

▼ **M15**d) *Viteus vitifoliae* Fitch

- i) Le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da *Viteus vitifoliae* Fitch, oppure
- ii) le viti sono innestate su portinnesti resistenti a *Viteus vitifoliae* Fitch, oppure
 - tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali e tutti i materiali di moltiplicazione iniziali sono tenuti in strutture a prova di insetto e nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati su tali viti sintomi di *Viteus vitifoliae* Fitch, e
 - nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di *Viteus vitifoliae* Fitch, l'intero lotto di tali materiali è sottoposto a fumigazione, a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di *Viteus vitifoliae* Fitch.

6. **Materiali di moltiplicazione standard***Ispezioni visive*

Il servizio ufficiale di controllo effettua ispezioni visive nei vigneti di viti-madri e nei vivai di viti almeno una volta per periodo vegetativo per quanto riguarda la presenza di tutti gli ORNQ elencati nelle sezioni 6 e 7.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona e in funzione dell'ORNQ o degli ORNQ in questione

a) ***Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino et al.**

- i) Le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino et al., oppure
- ii) nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle viti sintomi di *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino et al., oppure
- iii) — tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione standard che presentano sintomi di *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino et al. sono state come minimo escluse dalla moltiplicazione, e
 - nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino et al., l'intero lotto di tali materiali è sottoposto a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino et al.

b) ***Xylophilus ampelinus* Willems et al.**

- i) Le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da *Xylophilus ampelinus* Willems et al., oppure
- ii) nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle viti sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems et al., oppure
- iii) per quanto riguarda la presenza di *Xylophilus ampelinus* Willems et al. sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione standard che presentano sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems et al. sono state estirpate e vengono adottate adeguate misure di igiene, e

▼ M15

- nel sito di produzione le viti che presentano sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* sono trattate con un battericida dopo la potatura per garantire l'assenza di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*, e
- nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*, l'intero lotto di tali materiali è sottoposto a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*

c) *Arabis* mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 e Grapevine Leafroll-associated Virus 3

Sintomi di tutti i virus (*Arabis* mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 e Grapevine Leafroll-associated Virus 3) sono stati osservati su non più del 10 % delle viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione standard e tali viti sono state escluse dalla moltiplicazione.

d) *Viteus vitifoliae* Fitch

- i) Le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da *Viteus vitifoliae* Fitch, oppure
- ii) le viti sono innestate su portinnesti resistenti a *Viteus vitifoliae* Fitch, oppure
- iii) nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino indizi o sintomi di *Viteus vitifoliae* Fitch, l'intero lotto di tali materiali è sottoposto a fumigazione, a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di *Viteus vitifoliae* Fitch.

▼ M14*ALLEGATO II***CONDIZIONI RELATIVE AI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE****I. CONDIZIONI GENERALI**

1. I materiali di moltiplicazione devono possedere l'identità e la purezza della varietà e, se del caso, la purezza del clone; è ammessa una tolleranza dell'1 % all'atto della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione standard.
2. I materiali di moltiplicazione devono possedere una purezza tecnica minima del 96 %.

Si considerano impurezze tecniche:

- a) i materiali di moltiplicazione che risultano disseccati totalmente o in parte, anche quando sono stati immersi nell'acqua dopo il loro disseccamento;
 - b) i materiali di moltiplicazione avariati, contorti o con lesioni, in particolare danneggiati dalla grandine o dal gelo, schiacciati o rotti;
 - c) i materiali che non corrispondono ai requisiti di cui al seguente punto III.
3. I sarmenti devono essere giunti ad un adeguato stato di maturità del legno.

▼ M15

4. Il materiale di moltiplicazione è praticamente esente da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità dei materiali di moltiplicazione.

I materiali di moltiplicazione soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

▼ M14**II. CONDIZIONI SPECIALI****1. Barbatelle innestate**

Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione della stessa categoria sono classificate in detta categoria.

Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione di categorie diverse sono classificate nella categoria inferiore.

2. Deroga temporanea

Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni di cui al punto 1 fino al 31 luglio 2010 per quanto riguarda le barbatelle innestate costituite da materiale di moltiplicazione iniziale innestato su materiale di moltiplicazione di base. Qualora gli Stati membri decidano di non applicare il punto 1, devono invece applicare la seguente norma.

Le barbatelle innestate costituite da materiale di moltiplicazione iniziale innestato su materiale di moltiplicazione di base devono essere classificate come materiale di moltiplicazione iniziale.

▼ M14

III. CALIBRAZIONE

1. Talee di portinnesto, talee da vivaio e nesti

Diametro

Si tratta del diametro maggiore della sezione. Questa norma non si applica alle talee erbacee.

a) Talee di portinnesto e nesti:

aa) diametro dell'estremità più piccola: da 6,5 a 12 mm;

ab) diametro massimo all'estremità più grossa: 15 mm, salvo che si tratti di nesti per innesto sul luogo.

b) Talee da vivaio:

di diametro minimo all'estremità più piccola: 3,5 mm.

2. Barbatelle franche

A. *Diametro*

Il diametro misurato al centro del meritallo, sotto la cacciata superiore e secondo l'asse più lungo, è almeno pari a 5 mm. Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

B. *Lunghezza*

La lunghezza dal punto inferiore di inserzione delle radici alla giuntura della cacciata superiore è per lo meno pari a:

a) 30 cm per le barbatelle franche destinate ad essere innestate; tuttavia, per le barbatelle franche destinate alla Sicilia, la lunghezza è pari a 20 cm;

b) 20 cm per le altre barbatelle franche.

Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

C. *Radici*

Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici ben sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà 420 A può avere soltanto due radici ben sviluppate, purché esse siano opposte.

D. *Base*

Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.

3. Barbatelle innestate

A. *Lunghezza*

Il fusto deve avere per lo meno 20 cm di lunghezza.

Questa norma non si applica alle barbatelle innestate ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

▼ **M14**

B. *Radici*

Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici ben sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà 420 A può avere soltanto due radici ben sviluppate, purché esse siano opposte.

C. *Saldatura*

Ogni pianta deve presentare una saldatura adeguata, regolare e solida.

D. *Base*

Il taglio deve essere effettuato al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.

▼ **M14***ALLEGATO III***IMBALLAGGIO****Composizione degli imballaggi o fasci**

1 — Tipo	2 — Numero di individui	3 — Quantità massima
1. Barbatelle innestate	25, 50, 100 o multipli di 100	500
2. Barbatelle franche	50, 100 o multipli di 100	500
3. Nesti		
— con almeno cinque gemme utilizzabili	100 o 200	200
— con una gemma utilizzabile	500 o un suo multiplo	5 000
4. Talee di portinnesto	100 o un suo multiplo	1 000
5. Talee da vivaio	100 o un suo multiplo	500

CONDIZIONI PARTICOLARI*I. Piccole quantità*

Ove necessario, la quantità (numero di individui) degli imballaggi e fasci di tutti i tipi e le categorie dei materiali di moltiplicazione di cui alla colonna 1 di cui sopra possono essere inferiori alle quantità minime indicate alla colonna 2.

II. Piante di vite con radici in qualunque substrato in vasi, casse e cartoni

Non si applicano i criteri del numero di individui e della quantità massima.

▼ M14*ALLEGATO IV***INDICAZIONI ESTERNE****A. ETICHETTA****I. Informazioni richieste**

1. Norme CE
2. Paese di produzione
3. Servizio di certificazione o di controllo e Stato membro o loro acronimo
4. Nome e indirizzo del responsabile della chiusura o suo numero di identificazione
5. Specie
6. Tipo di materiale
7. Categoria
8. Varietà e se del caso clone. Nel caso delle barbatelle innestate questa indicazione si applica al portinnesto e al nesto
9. Numero di riferimento del lotto
10. Quantità
11. Lunghezza — Solo per le talee di portinnesto: si tratta della lunghezza minima delle talee del lotto interessato
12. Anno di coltura.

II. Condizioni minime

L'etichetta deve avere le seguenti caratteristiche:

1. essere stampata in modo indelebile e chiaramente leggibile;
2. essere apposta ben in vista in modo da risultare facilmente visibile;
3. le informazioni di cui al punto A.I non possono in alcun modo essere nascoste, coperte o interrotte da altre scritte o immagini;
4. le informazioni di cui al punto A.I devono figurare nello stesso campo visivo.

III. Deroga per piccole quantità destinate al consumatore finale**1. Più di un'unità**

Le informazioni richieste per l'etichetta di cui al punto I.10 sono: «Numero esatto di unità per imballaggio o fascio».

2. Una sola unità

Le seguenti informazioni di cui al punto A.I non sono richieste:

- tipo di materiale,
- categoria,
- numero di riferimento del lotto,
- quantità,

▼ M14

- lunghezza delle talee di portinnesto,
- anno di coltura.

IV. Deroga per le viti in vasi, casse o cartoni

Per le piante di vite con radici in qualunque substrato in vasi, casse e cartoni quando gli imballaggi di tale materiale non corrispondono ai requisiti per la chiusura (e l'etichettatura) a causa della sua composizione:

- a) il materiale di moltiplicazione dev'essere tenuto in lotti separati adeguatamente identificati per varietà e, se del caso, per clone e numero di individui;
- b) l'etichetta ufficiale è facoltativa;
- c) il materiale di moltiplicazione dev'essere accompagnato dal documento di cui al seguente punto B.

B. DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO**I. Condizioni da rispettare**

Quando gli Stati membri richiedono l'emissione di un documento di accompagnamento, tale documento deve:

- a) essere in almeno due copie (una per il mittente e una per il destinatario);
- b) (la copia del destinatario) accompagnare la consegna dall'indirizzo di partenza a quello di arrivo;
- c) recare tutte le informazioni di cui al seguente punto II per quanto riguarda i singoli lotti della consegna;
- d) essere conservato almeno un anno e presentato se del caso alle autorità preposte ai controlli ufficiali.

II. Elenco delle informazioni da fornire

1. Norme CE
2. Paese di produzione
3. Servizio di certificazione o di controllo e Stato membro o loro acronimo
4. Numero progressivo
5. Mittente (indirizzo, numero di registrazione)
6. Destinatario (indirizzo)
7. Specie
8. Tipo di materiale
9. Categoria
10. Varietà e, se del caso, cloni. Per le barbatelle innestate, questa indicazione si applica al portinnesto e al nastro
11. Numero di elementi singoli per lotto
12. Numero totale di lotti
13. Data di consegna.